

N. R.G. 7123/2024 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B"**

Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

Dott.ssa	Amina Simonetti	Presidente
Dott.ssa	Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott.	Nicola Fascilla	Giudice relatore

Visto il ricorso ex art. 2400 comma 2 c.c. iscritto al n. R.G. 7123/2024 V.G depositato il 20 giugno 2024 e proposto da

Avv.ti \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_) rappresentata e difesa dagli  
il loro studio in \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso

**RICORRENTE**

nei confronti di

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dagli Avv.ti  
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

**RESISTENTE**

Il Collegio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2024;  
letti gli atti e i documenti;  
sentiti i procuratori delle parti, ha emesso il seguente

**DECRETO**

1) Con ricorso ex art. 2400 comma 2 c.c. \_\_\_\_\_ ha chiesto al  
Tribunale di "*approvare la deliberazione di revoca del sindaco unico adottata dalla assemblea dei  
soci di \_\_\_\_\_ in data 31 maggio 2024, con efficacia immediata dell'emanando  
provvedimento, al fine di consentire la sostituzione dell'organo di controllo e garantirne  
l'immediata operatività.*"

Ha in particolare allegato la parte ricorrente che:

- \_\_\_\_\_ era una società attiva nella produzione, vendita, assistenza e noleggio di  
macchinari postali di ogni tipo e tecnologia, interamente partecipata da \_\_\_\_\_ a sua

volta interamente partecipata dalla società di diritto francese dell'omonimo gruppo;

- la Società aveva adottato, in conformità all'art. 26 del proprio statuto un assetto che prevedeva: (i) un organo di controllo monocratico, avente i doveri e poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis e ss. c.c.; (ii) una società di revisione, a cui era demandata la revisione legale dei conti della ;

- in particolare,

a) l'organo di controllo monocratico era rappresentato dal dott. il quale stava rivestendo la carica di sindaco unico della Società a far data dal 29 giugno 2017 (con rinnovo in data 27 agosto 2020) e fino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2023;

b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società era

- come risultava dal verbale dell'assemblea dei soci di del 31 maggio 2024 a seguito di alcune anomalie contabili emerse poco prima, a partire dall'agosto 2023, la società aveva avviato, in collaborazione con il Socio Unico e con il presidente del consiglio di amministrazione di , nonché con l'ausilio di primari consulenti indipendenti, tra i quali la società di consulenza finanziaria , un'indagine interna a volta ad accertare la regolarità della gestione sociale e la sua conformità alle procedure aziendali del Gruppo;

- all'esito di questa indagine, i cui risultati erano dettagliatamente descritti nel report in data 8 marzo 2024 redatto dal consulente indipendente , erano emerse gravi irregolarità contabili, gestionali e organizzative, risalenti perlomeno al 2014, che avevano determinato un artificioso incremento dei ricavi e del margine di attraverso l'iscrizione di ricavi e crediti fittizi e ulteriori manipolazioni contabili. Ciò aveva comportato un pregiudizio per la Società stimato, allo stato, in non meno di 14,8 milioni Euro;

- in particolare, dalle verifiche svolte era emerso il sistematico utilizzo di schemi contabili di natura illecita, così sintetizzabili:

a) indebita contabilizzazione e relativa indebita fatturazione in relazione a (i) contratti di *leasing* inesistenti, in quanto mai sottoscritti dai clienti; (ii) contratti di *leasing* con clienti già in procedura concorsuale o in liquidazione; (iii) indebita estensione o indebito rinnovo di contratti di *leasing* con clienti che non avevano dato conferma o che avevano già esercitato il diritto di recesso;

b) mancata appostazione di accantonamenti a fondo svalutazione per crediti relativi a fatture scadute, oppure vantati verso clienti contro cui la Società aveva avviato azioni legali, in violazione

della *policy* di Gruppo “*E - Accounting and Control Basic Principles*”, paragrafo “*Insolvency Provision*”;

c) altre irregolarità, volte a migliorare artificiosamente i risultati della Società, quali errata iscrizione di fatture da emettere, errata iscrizione di note di credito da ricevere non supportate da giustificativi ed errata determinazione dei risconti attivi e passivi;

- dalle investigazioni interne e dalle verifiche contabili svolte, era inoltre emerso che l’attuazione degli schemi illeciti sopra indicati era in via principale imputabile al dott. \_\_\_\_\_ che aveva rivestito formalmente la carica di procuratore della Società a partire dal 24 ottobre 2006 sino al 20 marzo 2017 e quella di amministratore delegato, senza soluzione di continuità, dal 20 marzo 2017 (con rinnovo in data 11 febbraio 2022) sino al 5 settembre 2022;

- in particolare, era emerso che \_\_\_\_\_ agendo fino al 2017 quale amministratore/direttore generale di fatto della Società e successivamente quale membro effettivo del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, aveva gestito nel corso degli anni la Società, nonché predisposto i relativi progetti di bilancio, in totale autonomia e attuando in maniera sistematica gli schemi contabili illeciti sopra descritti. E ciò, senza alcuna supervisione, né da parte degli altri membri del consiglio di amministrazione, che si limitavano a firmare e presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione dei progetti di bilancio di esercizio redatti in via autonoma dal dott.

\_\_\_\_\_ né da parte del sindaco unico, che aveva del tutto omesso di vigilare sul rispetto, da parte dell’organo gestorio di \_\_\_\_\_, dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e delle procedure aziendali di Gruppo;

- le circostanze di cui sopra erano risultate dal Report e dalla denuncia-querela presentata da \_\_\_\_\_ nei confronti del dott. \_\_\_\_\_ davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 22 marzo 2024;

- alla luce di tali circostanze, in data 22 maggio 2024, il Socio Unico aveva convocato, di propria iniziativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2479 c.c., l’assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ per il 31 maggio 2024, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

a) proposta di revoca per giusta causa del dott. \_\_\_\_\_ dalla carica di sindaco unico della Società;

b) proposta di approvazione dell’azione di responsabilità nei confronti del dott. \_\_\_\_\_ quale sindaco unico della Società, degli *ex* membri del consiglio di amministrazione della Società nonché della \_\_\_\_\_ ;

- invero all’esito delle verifiche condotte era emerso che il dott. \_\_\_\_\_ aveva totalmente omesso di vigilare, come era suo dovere fare, sull’osservanza della legge e dello statuto da parte

degli amministratori, effettivi e di fatto, della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli stessi, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento, e aveva altresì reso attestazioni non veritiere e violato i principi di diligenza e correttezza professionale;

- in particolare, dall'indagine condotta, era emerso che il dott. \_\_\_\_\_ aveva, nei fatti:

a) omesso di esercitare i propri doveri di vigilanza e i poteri di ispezione e controllo, che avrebbero consentito di rilevare e segnalare le gravi e significative irregolarità contenute nei bilanci di esercizio della Società;

b) omesso di vigilare sugli assetti organizzativi della \_\_\_\_\_ e di segnalarne le criticità;

c) omesso di vigilare sugli assetti amministrativi e contabili della \_\_\_\_\_ e di segnalarne le criticità;

d) omesso di tenere periodicamente e con regolarità scambi di dati e informazioni rilevanti con gli amministratori e con il soggetto incaricato della revisione legale

e) omesso di vigilare sull'operato degli amministratori, anche tramite richieste di informazioni, ispezioni e controlli *ex art. 2403-bis c.c.* e ciò anche successivamente alla emersione delle irregolarità;

- infine dalle verifiche condotte era emerso che il dott. \_\_\_\_\_ aveva avuto, in pendenza dell'incarico ricoperto nella Società, e probabilmente anche al momento del deposito del ricorso, rapporti di natura professionale con la Società di Revisione, in violazione della disciplina sull'indipendenza del revisore legale di cui all'art 10 del d.lgs. 39/2010, risultando quindi soggetto parziale e, come tale, inidoneo a ricoprire la carica di sindaco di \_\_\_\_\_.

1).1 Si è costituito il sindaco resistente eccependo:

- la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 164, comma 4°, c.p.c. per mancata esposizione dei fatti di cui all'art. 163, comma 2°, n. 3, c.p.c.;

- la mancata prova degli addebiti formulati nei confronti del sindaco unico;

- in ogni caso, la infondatezza degli addebiti formulati dalla società ricorrente.

2) Sulla natura giuridica del presente procedimento.

L'articolo 2400 c.c. prevede che:

*“I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.*

*I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.*

*La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.*

*Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”*

La rilevanza del ruolo assegnato al sindaco o al collegio sindacale emerge chiaramente dalla disciplina sopra richiamata che prevede un complesso iter procedimentale per consentirne la revoca. Secondo il codice civile, la revoca del sindaco è possibile solo in presenza di una giusta causa e la delibera di revoca deve altresì essere approvata dal Tribunale.

Il presupposto principale per poter procedere alla revoca è, quindi, la sussistenza di una giusta causa la cui individuazione dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso.

Il procedimento di approvazione della delibera di revoca non ha, per pacifica giurisprudenza, natura contenziosa e si risolve nel deposito, da parte della società, di un ricorso in cui vengono richiamati i motivi di revoca di cui al verbale dell'assemblea dei soci.

Il controllo giurisdizionale, pertanto, non può che limitarsi a valutare le contestazioni sollevate in sede di assemblea, senza che la parte ricorrente possa introdurre nuovi temi di indagine.

Tale valutazione, tuttavia, incontra i naturali limiti dei giudizi di volontaria giurisdizione, che si caratterizzano per l'assenza di una procedimentalizzazione espressa e per la inidoneità dei provvedimenti conclusivi ad avere gli effetti del giudicato.

Le caratteristiche di tale tipo di giudizio, inoltre, non possono che portare alla conseguente impossibilità per il Tribunale di verificare nel merito le singole contestazioni, in quanto l'eventuale approvazione della delibera:

- non impedisce la possibilità di una sua eventuale impugnazione;
- non comporta in alcun caso il riconoscimento, nemmeno implicito, della responsabilità del sindaco revocato.

Conseguentemente l'obiettivo del legislatore è, nella sostanza, quello di consentire al Tribunale di verificare:

- a) il rispetto del contraddittorio, nel senso che il sindaco deve essere stato messo nella condizione di comprendere le contestazioni mediante rituale convocazione avanti all'assemblea;
- b) la non genericità delle contestazioni sollevate, che comunque devono essere specifiche e in ogni caso dovranno essere espressamente indicate nella delibera di approvazione della revoca;

c) che le contestazioni siano riferibili a circostanze che possano essere ricondotte o alla violazione delle obbligazioni previste dalla legge a carico dei sindaci o comunque a fatti circostanziati che possano avere fondatamente messo in pericolo il necessario rapporto fiduciario tra amministratori, soci e sindaci;

d) la non pretestuosità delle contestazioni. Tale è uno dei punti più delicati: la particolare posizione dei sindaci si presta al grave rischio di delibere di allontanamento di sindaci "sgraditi", perché hanno sollevato motivate obiezioni rispetto all'amministrazione della società, con quindi volontà dell'organo gestorio di eliminare controllori non graditi.

La natura giuridica del procedimento di approvazione come sopra richiamata consente sin d'ora di superare le eccezioni di nullità del ricorso sollevate dalla parte resistente.

Prescindendo dalla erroneità giuridica del richiamo dell'art. 164 c.p.c., che, come è noto, è norma specificatamente riservata alla citazione nei giudizi ordinari di cognizione, in ogni caso la società ricorrente ha in realtà rispettato, mediante il ricorso, proprio ciò che rientra nel perimetro del presente procedimento: ossia che la delibera di revoca sia conforme ai sopra richiamati principi.

Peraltro la stessa parte resistente si dimostra consapevole dei limiti contenutistici del ricorso, in quanto richiama implicitamente la nota giurisprudenza circa il divieto di introduzione in giudizio di nuove contestazioni o di nuovi elementi per sostenere la delibera di revoca.

Pertanto correttamente la società ricorrente si è limitata ad esplicitare, sostanzialmente in senso elencativo, i motivi di revoca richiamando i punti della delibera e gli allegati alla stessa.

Tuttavia, prima di verificare se la delibera di revoca possa trovare l'approvazione del Tribunale, alla luce delle difese svolte dalla parte resistente, appare necessario richiamare sinteticamente anche la natura delle obbligazioni dei sindaci secondo la disciplina codicistica.

### 2).1 Sulle obbligazioni a carico dei sindaci.

I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza, si estendono a tutta l'attività sociale in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali (Cass 28357/2000). I sindaci sono tenuti al controllo dell'amministrazione della società, alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e dell'osservanza delle norme poste per la valutazione del patrimonio sociale (cd. responsabilità concorrente con gli amministratori).

Il sindaco dunque non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia", esigendo la giurisprudenza, ai fini dell'esonero dalla



f) disinteresse del sindaco anche una volta che erano iniziate ad emergere le gravi irregolarità da parte del precedente organo gestorio (sesto addebito, pagina 10 del verbale);

g) mancato rispetto del requisito di indipendenza, a causa della sopravvenuta scoperta da parte della società che il sindaco resistente aveva avuto rapporti professionali con il soggetto incaricato alla revisione (cfr. pagina 13 del verbale).

Le contestazioni sollevate in sede di assemblea sono state suffragate dalla seguente documentazione allegata al verbale:

- report rispetto alla analisi della regolarità della gestione sociale, dove risulterebbero gravi irregolarità contabili, gestionali e organizzative (cfr. allegato C del verbale);

- denuncia-querela presentata da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ (precedente amministratore della società ricorrente, cfr. Allegato D del verbale);

- schermate del sito web \_\_\_\_\_ rete internazionale di società di revisione, dove sarebbe emerso come il resistente fosse, al momento della delibera, parte integrante del *team di* \_\_\_\_\_ (cfr. allegato E del verbale).

Così richiamati gli addebiti di cui al verbale di revoca e i relativi allegati, ritiene il Tribunale come, tenuto conto della natura del presente giudizio e dei principi generali in tema di obbligazioni dei sindaci, la delibera di cui al ricorso debba essere approvata dal Tribunale in quanto:

a) è stato rispettato il contraddittorio con il sindaco resistente, il quale ha potuto avere contezza dei vari addebiti, potendo altresì effettuare proprie dichiarazioni che sono state riportate nel verbale;

b) le contestazioni non risultano generiche, in quanto sono state specificatamente indicate unitamente ad una sintetica ricostruzione dei fatti posti a fondamento della revoca;

c) le contestazioni risultano essere, almeno in parte, riferibili a circostanze che sono riconducibili a condotte o a violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge a carico dei sindaci. In particolare, per quel che rileva ai fini del presente procedimento, sono astrattamente e normativamente riconducibili al \_\_\_\_\_ resistente i seguenti addebiti:

- l'inadempimento dell'obbligo di esercitare un controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo non predisposto dagli amministratori e sulla gestione, in particolare in relazione alla violazione delle procedure interne e all'omessa redazione dei bilanci di esercizio (2023 e 2024) e quindi in violazione dell'art. 2406 c.c.;

- l'inerzia rispetto ai poteri di intervento attivo e di controllo, con particolare riferimento ai poteri di ispezione e controllo ex art. 2403 bis c.c.;

- il ritardo nella reazione rispetto alla fase successiva alla emersione delle criticità nei confronti dell'organo gestorio;

d) i motivi di addebito rientrano nel concetto di “giusta causa” di revoca ai fini di cui al presente procedimento;

e) i motivi di revoca non risultano essere pretestuosi. Circa tale aspetto, il Tribunale pone in evidenza le seguenti circostanze:

- le contestazioni sono state sollevate dopo una approfondita analisi da parte di soggetti terzi rispetto ad una presunta sistematica violazione dei programmi di gestione informatica;
- a fronte della gravità delle violazioni riscontrate in sede di report, è stata sin da subito formulata denuncia – querela avanti alla autorità giudiziaria;
- i soci, oltre alla revoca del sindaco, hanno nella stessa sede autorizzato l’azione di responsabilità contro amministratori, sindaco e società di revisione;
- vengono richiamati in sede di verbale le omissioni specifiche a carico del sindaco, con anche rimandi a specifici verbali dell’organo di controllo (cfr. pagina 11 del verbale);
- viene contestata l’inerzia rispetto all’omessa approvazione dei bilanci 2023 e 2024.

Impregiudicata ogni valutazione nel merito di tutte le contestazioni svolte al sindaco, che dovranno essere attentamente vagliate nel pieno contraddittorio tra le parti in un giudizio contenzioso, ritiene il Tribunale come l’iter per la revoca dei sindaci possa essere concluso positivamente mediante l’approvazione, avendo la società rispettato le forme procedurali per la delibera di revoca e non emergendo situazioni palesi di irragionevolezza, arbitrarietà e pretestuosità della delibera.

Vista l’istanza di parte ricorrente, sussistono altresì le ragioni di urgenza per dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ex art. 741 comma 2 c.p.c..

P.Q.M.

Visto l’art. 2400 comma 2 c.c.

APPROVA

la delibera assunta dall’assemblea dei soci della società  
2024 di revoca per giusta causa del dott.  
società.

del 31 maggio  
quale sindaco unico della citata

DISPONE

la immediata efficacia del presente decreto.

Si comunichi.

Milano, 18 luglio 2024

*Il giudice estensore*  
*dott. Nicola Fascilla*

*Il Presidente*  
*dott.ssa Amina Simonetti*